

FRANCESCO AIMERITO

# Diritto dell'alimentazione - storia (Medioevo-Età Moderna)

Estratto da:

## DIGESTO

*delle Discipline Privatistiche*

*Sezione Civile*

*Aggiornamento*

\*\*\*

con la collaborazione di

Enrico Gabrielli - Antonio Iannarelli - Alessio Zaccaria

**UTET**  
GIURIDICA

## INDICE

### *Tomo I*

Abuso del processo di V. ANSANELLI . . . . .	<i>p.</i>	1
Amministrazione di sostegno di M. TESCARO . . . . .	»	9
Appalto di G. VILLANACCI . . . . .	»	43
Arbitrato amministrato di R. SALI . . . . .	»	67
Arbitrato estero di A. ATTERITANO . . . . .	»	78
Arbitrato irrituale di B. SASSANI . . . . .	»	112
Arbitrato societario di B. SASSANI e B. GUCCIARDI . . . . .	»	119
Asseverazione bancaria di M. ROBLES . . . . .	»	132
Atti e vincoli di destinazione di R. DICILLO . . . . .	»	151
Circolazione dell'informazione del settore pubblico di D. SOLDA KUTZMANN . . . . .	»	173
Codice del consumo di E. MINERVINI . . . . .	»	182
Codificazione albertina di F. AIMERITO . . . . .	»	189
Comunicazione e notificazione nel processo civile di D. D'ADAMO . . . . .	»	199
Conciliazione extragiudiziale di P. BARTOLOMUCCI . . . . .	»	211
Condizionalità di D. VITI . . . . .	»	271
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di F. CUOMO ULLOA . . . . .	»	273
Contratti collegati di A. BUONFRATE . . . . .	»	286
Contratti di garanzia finanziaria di E. GABRIELLI . . . . .	»	300
Contratti d'impresa di F. DI MARZIO . . . . .	»	313
Contratto di interconnessione di F. PACE . . . . .	»	353
Contratto e reato di E. PEDICINI . . . . .	»	374
Contratto giusto di F. VOLPE . . . . .	»	384
Contratto incompleto di A. FICI . . . . .	»	412

Danni da fumo di C. M. CASCIONE . . . . .	p. 440
Danni punitivi di P. PARDOLESI . . . . .	» 452
Diritto dell'alimentazione – storia (Medioevo-Età Moderna) di F. AIMERITO . . . . .	» 466
Domanda cautelare e competenza di P. PELLEGRINELLI . . . . .	» 476
Equità (giudizio di) di G. FINOCCHIARO . . . . .	» 496
Esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori di G. FINOCCHIARO e E. POLI . . . . .	» 532
Esecuzione indiretta delle forme di tutela collettiva dei consumatori di S. QUARANTA . . . . .	» 551
Firme elettroniche di F. DELFINI . . . . .	» 578
Fondazioni culturali di A. ANGIULI . . . . .	» 587
Frazionamento contrattuale di A. M. AZZARO . . . . .	» 604
Giusto processo (civile) di P. PELLEGRINELLI . . . . .	» 644

### *Tomo II*

Impresa sociale di A. FICI . . . . .	» 663
Indegnità a succedere di R. OMODEI SALÈ . . . . .	» 681
Intelligenza artificiale (applicazioni giuridiche) di M. DURANTE . . . . .	» 714
Interessi anatocistici di G. PORCELLI . . . . .	» 725
Intervento dei creditori di A. A. ROMANO . . . . .	» 749
Istruzione e trattazione di L. P. COMOGLIO . . . . .	» 777
Nichilismo giuridico di G. BIANCO . . . . .	» 790
Onde elettromagnetiche (diritto privato) di C. M. NANNA . . . . .	» 805
Pagamenti nelle transazioni commerciali di S. G. SIMONE . . . . .	» 845
Patrimonio destinato e separato di A. BUONFRATE . . . . .	» 878
Periculum in mora (nel processo cautelare civile) di S. RECCHIONI . . . . .	» 892
Pignoramento in generale di S. IZZO . . . . .	» 912
Possessorio (giudizio) di F. LOCATELLI . . . . .	» 939
Preleggi (storia) di F. AIMERITO . . . . .	» 953
Prestazione di A. FONDRIESCHI . . . . .	» 962
Processo societario: procedimenti ordinari di M. GIORGETTI . . . . .	» 985
Processo societario: procedimenti speciali di P. COMOGLIO . . . . .	» 1023
Procreazione medicalmente assistita di M. FACCIOLI . . . . .	» 1051
Prodotti agricoli (vendita) di I. CANFORA . . . . .	» 1076
Proporzionalità di A. BORTOLUZZI . . . . .	» 1089
Pubblicità ingannevole di R. DE MEO . . . . .	» 1100
Responsabilità sociale dell'impresa di A. ADDANTE . . . . .	» 1120

Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile di R. TISCINI . . . . .	p. 1149
Rimedi cautelari di E. POLI . . . . .	» 1164
Sospensione dell'esecuzione di R. METAFORA . . . . .	» 1204
Tutela inibitoria di V. CARNEVALE . . . . .	» 1230
Vendita di beni di consumo di A. GENOVESE . . . . .	» 1244
Vendita di immobili da costruire di E. CALICE . . . . .	» 1269
Vendite piramidali di E. BATTELLI . . . . .	» 1286

## Diritto dell'alimentazione – storia (Medioevo-Età Moderna)

**Bibliografia:** a causa dell'attuale mancanza di una bibliografia specifica di carattere generale, si fa riferimento a quanto segnalato in nota, limitandosi strettamente — salva qualche indispensabile eccezione — alla storiografia giuridica italiana. Si tratta, in ogni caso, di una bibliografia essenziale, da intendersi sempre richiamata insieme alle opere citate. Per un primo orientamento sul tema si può fare riferimento a *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di DA PASSANO-MATTONE-MELE-SIMBULA, *Introduzione* di MONTANARI, Roma, 2000, 2 voll., ed agli atti del Convegno Internazionale di Studi «La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto e prospettive», Alghero 8/11-11-2006, in corso di stampa. Per un quadro della tipologia delle fonti cfr. *Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del Convegno Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988*, Roma, 1995, 3 voll. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, *Saggi*, 34).

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Storia giuridica, alimentazione, diritto vigente: dalla ricerca scientifica alle possibili ricadute pratiche. – 3. Un tentativo di individuazione delle fonti: la normativa locale. – 4. (*Segue*). Un tentativo di individuazione delle fonti: la legislazione sovrana. – 5. (*Segue*). Un tentativo di individuazione delle fonti: uno sguardo al diritto comune.

### 1. Premessa.

La scienza giuridica contemporanea sta assistendo all'emersione di un «diritto dell'alimentazione» — o «diritto alimentare» — sviluppatosi in parallelo all'acuirsi di una particolare sensibilità della «società civile» sui temi dell'alimentazione e ad un correlativo incremento dell'attività di produzione normativa in materia ad ogni livello dell'ordinamento giuridico (1). Questo nuovo ramo del diritto — o, quanto meno, questo nuovo «luogo di incontro» di svariate più «tradizionali» branche del diritto — è oggetto, in misura crescente, di un'ampia riflessione scientifica ed ha già conosciuto significative ricadute nell'ambito della didattica universitaria (2); esso non ha invece trovato, per il momento, un'analoga «risposta» nel settore della storia del diritto.

Se il ricorso alle fonti giuridiche del passato rappresenta infatti, da tempo, uno strumento ampiamente impiegato dagli storici che si occupano, più o meno direttamente, di alimentazione (3), la storiografia giuridica (4) ha invece dedicato ai temi del «diritto dell'alimentazione» (5) solo qualche episodica incursione, limitata ad ambiti circoscritti, frequentemente a margine di materie più «classiche», quali il

diritto agrario o il diritto commerciale. Un posto privilegiato hanno sinora occupato, in quest'ottica, gli studi sulla vite e sul vino (6) e, più recentemente, quelli sulla pastorizia ed i suoi prodotti (7), studi che, in entrambi i casi, sono risultati fortemente contrassegnati anche da un proficuo intreccio collaborativo fra storia giuridica e storia sociale (8) (rurale e non) (9). Non sono riscontrabili invece, al momento, specifici studi storico-giuridici editi che affrontino il tema dell'alimentazione nel suo complesso, anche solo nella prospettiva di un primo approccio problematico di carattere generale o limitatamente a specifiche aree geopolitiche. Pare insomma potersi asserire che, ad oggi, una riflessione in materia di diritto e alimentazione secondo il metodo e gli strumenti propri della storiografia giuridica non sia ancora stata scritta e che i tempi appaiano maturi almeno per un suo avvio. Può essere d'altra parte opportuno precisare che, indubbiamente, Medioevo ed Età Moderna sono assai lontani dal conoscere un «diritto dell'alimentazione» in quanto tale, e che la sensibilità e le preoccupazioni del diritto dei secoli passati sul tema dei prodotti alimentari e dell'alimentazione (spesso essenzialmente concentrate, in particolare nelle fonti locali, sui problemi dell'igiene pubblica e delle frodi in commercio), risultano sotto più profili profondamente diverse da quelle del diritto odierno. Resta peraltro vero che anche in tali secoli le «sostanze destinate all'alimentazione» hanno rappresentato (quanto alla loro produzione, trasformazione, distribuzione, consumazione ecc.) l'oggetto di un'ampia attività di produzione normativa, la quale sembra poter giustificare qualche riflessione storico-giuridica anche alla luce della situazione attuale.

(1) Per un orientamento di carattere generale si rinvia, per tutti e senza pretese di completezza, a VENTURA, *Principi di Diritto dell'Alimentazione*, Milano, 2001 (Università Cattolica del Sacro Cuore, *Studi di economia agro-alimentare*, Collana della Scuola di specializzazione e master in economia del sistema agro-alimentare, 28); *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato. Verso un diritto agrario e agro-alimentare della produzione e del consumo. Atti del Convegno «Gian Gastone Bolla» Firenze, 9-10 novembre 2001*, a cura di Rook

Basile-Germanò, Milano, 2003 (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato - Firenze, Nuova serie, 40); PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi*, Padova, 2003; VITOLO, *Il diritto alimentare nell'ordinamento interno e comunitario*, Prefazione di Cesaretti, Napoli, 2003; GERMANÒ-ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005; *Il nuovo diritto agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune allargamento dell'Unione e Costituzione europea diritto alimentare e vincoli internazionali. Atti del Convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato (in occasione del suo 70° compleanno)* Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004, a cura di Casadei-Sgarbanti, Milano, 2005 (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato - Firenze, Nuova serie, 51); COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*<sup>3</sup>, Padova, 2006. Per ulteriori aggiornamenti si rinvia alla *Rivista di Diritto Agrario. Agricoltura - Alimentazione - Ambiente* ed alla rassegna *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*.

(2) Fra le iniziative più recenti pare da segnalare il Master in «Diritto alimentare» attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con l'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo.

(3) Cfr., fra i vari esempi possibili, NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo*, Torino, 1989 (Biblioteca di Studi Piemontesi, 10); *Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del Convegno Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988*, Roma, 1995, 3 voll. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 34); *La mensa del principe. Cucina e regimi alimentari nelle corti sabaude (XIII-XV secolo)*, a cura di Comba-Nada Patrone-Naso, Cuneo, 1996; *Greggi mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, a cura di Comba-Dal Verme-Naso, Cuneo-Rocca de' Baldi 1996; *Storia dell'alimentazione*, a cura di Flandrin - M. Montanari, Roma-Bari, 2003; M. MONTANARI, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Roma-Bari, 1993 (5ª ed., 2005). Per uno strumento di aggiornamento generale sui temi della storia dell'alimentazione particolarmente attento anche ai temi del diritto si rinvia al sito del CeSa-Centro Studi per la Storia dell'Alimentazione e della Cultura Materiale: [www.centrostudicesa.org](http://www.centrostudicesa.org).

(4) Per un quadro generale — storico ed attuale — dello stato degli studi di Storia del diritto a livello internazionale cfr. *Histoire de l'Histoire du Droit. Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit Toulouse, 1-4 juin 2005*, textes réunis par J. Poumarède, Préface par A. Lefebvre-Teillard, Toulouse, 2006 (Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques, *Études d'histoire du droit et des idées politiques*, 10); sulla situazione in Italia cfr. specificamente PENE VIDARI, *Les revues italiennes d'Histoire du Droit médiéval et moderne*, *ibidem*, 409-419.

(5) A fronte dell'impiego egualmente diffuso delle espressioni «diritto alimentare» e «diritto dell'alimentazione» si segnala che, in una prospettiva prettamente storico-giuridica, l'utilizzazione dell'espressione «diritto dell'alimentazione» appare preferibile, in quanto meno idonea ad ingenerare possibili confusioni con il settore più «tradizionale» e storicamente assai rilevante del diritto agli alimenti [su cui cfr. specificamente, da ultimo, PENE VIDARI, *Nota sul diritto agli alimenti della moglie*, *RSDI*, 2004, LXXVII, 127-138, edito anche, «con piccole varianti» (cfr. *ibidem*, 127, n. 2), in «Panta rei». *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di Condorelli, IV, Roma, 2004, 329-338].

(6) Cfr. *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di Da Passano-Mattone-Mele-Simbula, *Introduzione* di M. Montanari, Roma, 2000, 2 voll. [fra i contributi presenti nei due volumi si segnalano, in particolare, DEZZA, *La vite e il vino nella legislazione statutaria. Note introduttive*, *ibidem*, I, 3-21; SANTARELLI, *La vite e il vino negli statuti della Toscana marittima*, *ibidem*, 23-33; A. ROMANO, *Viti e vino nella legislazione siciliana*

*d'età medievale e moderna*, *ibidem*, 193-207; MATTONE, *Le vigne e le chiusure: la tradizione vitivinicola nella storia del diritto agrario della Sardegna (secc. XIII-XIX)*, *ibidem*, 275-344; SIMBULA, *Produzione, consumo e commercio del vino in Sardegna nel basso Medioevo*, *ibidem*, 399-437; FERRANTE, *Ebrietà e diritto tra Medioevo ed età moderna*, *ibidem*, II, 1113-1141; DA PASSANO, *L'ubriachezza nei codici penali preunitari*, *ibidem*, 1143-1165; MELE, *L'ubriachezza nei progetti di codice penale unitario*, *ibidem*, 1167-1187; NOVARESE, «Breve ma procurata pazzia». *Le soluzioni in tema di ubriachezza in Sicilia fra il Progetto di Codice penale (1813) e il Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819)*, *ibidem*, 1189-1208; COLAO, *L'ubriachezza nella criminalistica toscana dell'ottocento*, *ibidem*, 1209-1235]; GENTA, *La terra come radice dell'industria del vino*, in *Famiglie nobili e borghesi. Dall'arsenale a nuovi mestieri*, a cura di Gianazzo Di Pamparato, Torino, 2002, 21-47.

(7) Si fa riferimento al Convegno Internazionale di Studi *La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto e prospettive* tenutosi ad Alghero i giorni 8/11-11-2006, i cui atti, comprensivi di interventi storico-giuridici e storico-istituzionali, in particolare di Alessandro Dani, Ettore Dezza, Riccardo Ferrante, Luca Loschiavo, Antonello Mattone, Franca Mele, Marco Miletta, Anna Maria Monti, Vito Piergiorgio, Gabriella Santoncini, Francesca Sigismondi, Pinuccia Simbula, Francesco Aimerito, sono prossimi alla stampa. Sul tema della produzione casearia nel medioevo imprescindibile un riferimento a NASO, *Formaggi del Medioevo. La «Summa lacticinorum» di Pantaleone da Confienza*, Torino, 1990, ed al successivo PANTALEONE DA CONFENZA, *Trattato dei latticini*, a cura di Faccioli, Saggio di Naso, Bra, 2001.

(8) Su potenzialità e prospettive di questo intreccio cfr. specificamente *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'Incontro di Studio Firenze, 26-27 aprile 1985*, a cura di P. Grossi, Milano, 1986 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 22).

(9) PENE VIDARI, *Storia giuridica e storia rurale. Fonti e prospettive piemontesi e cuneesi*, in *Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo*, 1981, 85, 415-425.

## 2. Storia giuridica, alimentazione, diritto vigente: dalla ricerca scientifica alle possibili ricadute pratiche.

La storiografia giuridica sembra in effetti poter apportare un proprio non irrilevante contributo specifico all'attuale processo di precisazione dei caratteri peculiari del diritto dell'alimentazione. Questo contributo può senza dubbio manifestarsi nella forma di un complessivo arricchimento culturale, nella prospettiva di quel dialogo fra giuristi di diversi settori ormai da tempo auspicato e pressoché unanimemente riconosciuto dalla parte più qualificata della scienza giuridica quale fattore essenziale di miglioramento del diritto vigente (10) che non pare fuori luogo invocare in modo particolare al momento dell'emersione di una nuova branca del diritto. La storia giuridica appare peraltro in grado di svolgere anche, in virtù di talune specificità che le sono proprie, una propria più peculiare funzione, inquadrabile nella dimensione più immediatamente pratico-applicativa, presentandosi come potenziale elemento di supporto al diritto dell'alimentazione vigente in una prospettiva, per così dire, di «ricerca scientifica applicata».

In effetti, la dimensione storica appare già di per sé, in generale, inscindibilmente legata a quell'intreccio di connessioni fra “terra, territorio e tradizione”, fra «fattori naturali e umani» (11) che si colloca alle radici della “tipicità” della produzione alimentare — ed in particolare di quella “d’eccellenza” — a cui è riconosciuta oggi una peculiarissima rilevanza giuridica. Specifiche conseguenze in punto di diritto, in particolare, risultano, come è noto, ricollegabili all'accertamento della sussistenza protratta nel tempo di particolari legami fra prodotti e relative tecniche ed aree di produzione, ad esempio in tema di DOC, DOCG, DOP, IGP, STG, AS ecc. (12). Elementi fortemente contrassegnati dalla dimensione storica, quali, pur nelle diverse possibilità interpretative prospettate, l'«origine» (13), la «tradizione» (14), il «territorio» (15) inteso «quale espressione della storia e dei costumi della comunità locale che vi vive e vi opera» (16), la maggiore o minore antichità della «zona d'origine» (17) o l'essere essa «particolarmente vocata» ad una determinata produzione (18), gli usi e consuetudini consacranti una certa denominazione di vendita (19), le nozioni, di sempre maggior rilevanza generale in ogni ambito del giuridico, dell'«identità» e dell'«appartenenza» possono così venire a svolgere un ruolo determinante quali presupposti dell'applicazione di uno specifico “trattamento” giuridico, ed in quest'ottica la ricostruzione storica scientificamente qualificata può trovarsi a svolgere anche un ruolo specificamente tecnico-giuridico, quale strumento per l'accertamento dell'effettiva sussistenza di tali presupposti.

Rispetto a questa generale rilevanza della dimensione storica, il dato più specificamente storico-giuridico appare a sua volta rivestito di connotati peculiari idonei a renderlo particolarmente funzionale ad un'utilizzo del tipo di quello sopra descritto, e ciò sotto almeno due profili: da una parte in una prospettiva di causalità, che riconosce nel fattore storico — giuridico, nella sua connaturata natura «ordinante»/co-gente a livello sociale (ed in particolare a livello di comunità territoriale), uno dei fattori più potenzialmente idonei ad incidere in modo durevole sul radicarsi nel tempo di taluni caratteri tipici del “quadro alimentare” attraverso la disciplina dei processi di produzione, trasformazione, conservazione, distribuzione e consumo degli alimenti; dall'altra parte, anche indipendentemente dall'individuazione di possibili rapporti causa-effetto, nella valenza testimoniale delle fonti giuridiche, che racchiudono un patrimonio di informazioni su tali processi non soltanto — di norma — ricchissimo, ma anche dotato di un grado di attendibilità particolarmente elevato e di una specifica funzionalità all'impiego nell'ambito di procedure tecnico-giuridiche.

Sotto il profilo dell'attendibilità, infatti, le fonti sto-

rico-giuridiche (in particolare là dove ci si trovi in presenza, come nella gran maggioranza dei casi, di atti “legislativi” promananti da autorità “pubbliche”; di provvedimenti di magistrature di vario tipo e di vario livello, giudicanti e non; di manifestazioni di volontà negoziale sussunte entro documenti notarili) (20) risultano, per propria natura, dotate ab origine di un'intrinseca efficacia probatoria specifica, la quale, se adeguatamente decifrata, può ridondare, più o meno immutata, dall'epoca della loro confezione all'attuale; d'altro lato, l'originaria connotazione giuridica di tali fonti le rende particolarmente funzionali, in virtù di una sorta di omogeneità al tempo stesso formale e contenutistica, ad un'utilizzazione entro procedure giuridiche orientate — secondo modalità lato sensu “istruttorie” — alla verifica della sussistenza di presupposti cui l'ordinamento riconnette il prodursi di determinati effetti.

In sintesi, sia nell'ottica dell'individuazione di nessi di causalità fra norme del passato e caratteri attuali della produzione alimentare, sia in quella della mera attestazione del radicamento di particolari fenomeni produttivi in epoche e luoghi determinati, a condizione di applicare tutte le cautele suggerite dalla lezione migliore e più recente della storiografia specializzata [ad es. in merito agli aspetti di complessità del «sistema delle fonti» risultante dall'interazione fra diritto generale e diritti particolari (21) ed alla conseguente normale “incompletezza” delle fonti (22), oppure ai noti fenomeni dell'«imitazione» (23) e del carattere tratlatizio di parte delle previsioni positive (24), alla costante necessità di una verifica dell'eventualità e delle effettive modalità di applicazione del dato normativo testuale (25)], la lettura delle fonti giuridiche pare in grado di assicurare risultati ricostruttivi dotati di un particolare grado di attendibilità, potendo giovare così, anche al di là del pur prioritario piano strettamente scientifico, alle attività di accertamento e verifica della sussistenza di quei requisiti di “radicamento ambientale” che l'ordinamento riconosce idonei a produrre specifiche conseguenze nel quadro del diritto vigente (26).

(10) Cfr. P. GROSSI, *Pagina introduttiva*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1972, 1, 1-4.

(11) Così il linguaggio del legislatore comunitario: cfr. ad es. il Regolamento n. 510/2006 del Consiglio CE del 20-3-2006.

(12) Su cui cfr., per tutti e con la bibliografia citata, PETRELLI, *La nuova politica comunitaria di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il regime delle attestazioni di specificità, denominazioni di origine, indicazioni geografiche*, Camerino, 1996; B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, London, 2004; DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS*, in *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione. Atti del Convegno Alessandria, 8 ottobre 2004*, a cura di Venturini-Coscia-Vellano, Milano, 2005 (Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», *Memorie della Facoltà di Giurisprudenza*, Serie II, 15), 229-265; COSTATO, *op. cit.*, 244-

268; *Oltre le DOP. Nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari*, Firenze, 7 dicembre 2005, Firenze, 2006 (I Georgofili, Quaderni, 5).

(13) Sul tema, specificamente, ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari*, in *Il diritto alimentare*, cit., 41-99.

(14) Elemento particolarmente importante, ad es., nelle STG - Specialità Tradizionali Garantite, e nelle AS - Attestazioni di Specificità: cfr., per tutti, COSTATO, *op. cit.*, 266. Più in generale, in argomento, cfr., da ultimo, STRAMBI, *Le strade del vino, dell'olio e dei sapori: il quadro giuridico di riferimento*, RDA, 2006, 2, 204-238, e BAZZANTI, *I prodotti agro-alimentari tradizionali: ipotesi di riconoscimento per la loro valorizzazione*, in *Oltre le DOP*, cit., 87-104.

(15) Cfr., in particolare, LUCIFERO, *Il territorio: rapporto tra regole del produrre e regole del vendere*, in *Il diritto alimentare*, cit., 101-134.

(16) LUCIFERO, *op. cit.*, 112.

(17) Così, ad es.: «La specificazione “classico” è riservata ai vini non spumanti della zona d'origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC» (COSTATO, *op. cit.*, 249).

(18) COSTATO, *op. cit.*, 248-249.

(19) COSTATO, *op. cit.*, 324.

(20) In materia cfr., da ultimo ed anche per un aggiornato prospetto bibliografico, SOFFIETTI, *Problemi di notariato dal medioevo all'età moderna*, Torino, 2006. Oltre al valore di fonte in sé rivestito dai documenti notarili occorre segnalare le ulteriori testimonianze che possono derivare dalla documentazione delle formalità ulteriori cui la legislazione dei sovrani venne spesso progressivamente assoggettando a vari fini (processuali, esecutivi, disciplinari, fiscali...) i documenti notarili, come, ad es., l'«insinuazione» [sull'argomento cfr., Id., *L'esecutività dell'atto notarile. Esperienze, ibidem*, 55-81, edito anche in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno internazionale di Studi storici*, a cura di Piergiorgio, Milano, 2006 (Consiglio Nazionale del Notariato, *Per una Storia del Notariato nella civiltà europea*, VII), 163-183, e, per uno studio più circoscritto, ADORNO, *Il controllo sull'attività notarile nello Stato sabauda della Restaurazione. Una indagine a campione: le visite del tabellone nelle tappe di Felizzano e di San Damiano*, in *Bollettino Storico-bibliografico Subalpino*, 1995, XCIII, 601-669].

(21) Per un quadro generale specifico di questo aspetto si rinvia a *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto* (Torino, 19-21 novembre 1998), Roma, 2001 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto italiano, 38), con la bibliografia citata.

(22) Cfr., specificamente, CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in CARONI-PADOA SCHIOPPA-CHITOLINI-STORTI STORCHI-PASTORE-DEZZA-PENE VIDARI, *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti Centro seminariale Monte Verità, Ascona 11-13 novembre 1993*, in *Archivio Storico Ticinese*, 1995, XXXII-118, 129-160.

(23) PENE VIDARI, *Introduzione*, in *Catalogo della Raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, VIII, T-U, Firenze, 1999, LXXI.

(24) PENE VIDARI *op. loc. ult. cit.*

(25) PENE VIDARI *op. loc. ult. cit.*

(26) Per uno specifico caso pratico cfr. MACCIONI, «Tokaji» contro «Tocai» di fronte alla Corte di Giustizia, RDA, 2006, LXXXV-1, II, *Giurisprudenza*, 28-36.

generale in materia, e ricordati alcuni progetti di studio, in fase di avvio, presumibilmente destinati a raggiungere qualche primo esito editoriale in tempi brevi (27), compito di questa voce pare essenzialmente la segnalazione di quelle che sembrano essere le fonti giuridiche più significative dell'Età Medievale e Moderna attinenti, più o meno direttamente, ai temi dell'alimentazione (28). Il riferimento specifico è essenzialmente all'Italia. Si tralasciano gli esempi, la cui presenza non apparirebbe conforme agli obiettivi di una voce d'enciclopedia, rinviando per una loro individuazione ad altre sedi più opportune (29).

Per tutto il Medioevo e per la prima Età Moderna le fonti normative di livello locale rivestono nel nostro settore un'importanza fondamentale. Statuti, raccolte di consuetudini, carte «di libertà» o «di franchigia», bandi politici e campestri, delibere degli organi di governo, tutti prodotti dalle «comunità» locali secondo le dinamiche del cosiddetto «particolarismo giuridico» (30) che caratterizza, oltre al resto in particolar modo a livello territoriale, il «sistema giuridico medievale» (31), raccolgono numerosissime disposizioni ricche di ricadute più o meno immediate sul settore dell'alimentazione. Tale settore appare infatti indirettamente influenzato dalla facoltà riconosciuta alle autorità locali di regolare, anche attraverso l'attività di produzione normativa ripresa fra le prerogative della loro più generale «iurisdictio» (32), alcuni aspetti di particolare importanza della vita comune quali, a puro titolo di esempio, l'igiene pubblica, lo sfruttamento e la conservazione delle risorse naturali comuni, la fiscalità, l'importazione-esportazione, lo svolgimento dei mercati, la rivendita di beni di consumo in genere, l'utilizzazione delle strutture della comunità per la trasformazione dei prodotti agricoli, l'integrità dei raccolti. Afferendo ad aree geopolitiche territorialmente circoscritte (spesso non troppo difformi dalle circoscrizioni degli attuali Comuni con i quali si pongono non di rado in un rapporto di continuità più o meno ininterrotta), queste fonti appaiono quelle più immediatamente rilevanti ai fini dell'individuazione dei caratteri tipici della produzione locale in una prospettiva storica.

Attraverso un'approssimativa articolazione in categorie accomunate da una certa omogeneità si possono individuare alcuni “sottogruppi” fra le norme presenti in tali fonti:

— norme che disciplinano attività economiche aventi ad oggetto la produzione di alimenti, ed in particolare l'agricoltura e la viticoltura (33), ed altre forme di produzione alimentare effettuata attraverso la rielaborazione di materie prime (macinatura, cottura...); fra queste norme non mancano quelle che impongono coltivazioni determinate, venendo così ad incidere sulla “vocazione agricola” del territorio;

### 3. Un tentativo di individuazione delle fonti: la normativa locale.

Premessa la mancanza di una specifica bibliografia



— norme che disciplinano attività suscettibili d'influire sull'igiene pubblica (34), fra le quali, in particolare, quelle che riguardano la macellazione e la rivendita delle carni o dei prodotti ittici, sia conservati sia freschi;

— norme in materia di ordine pubblico, fra le quali quelle per la tutela dell'ordinato svolgimento dei mercati e delle fiere (35), ed in generale norme che disciplinano il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari, dalle quali può fra l'altro emergere un quadro dettagliato delle varietà di prodotti presente in una determinata località in un certo momento storico (dalla eccezionale presenza di norme indirizzate specificamente a rivenditori di prodotti determinati normalmente non individuati quali categoria autonoma nelle località circoscrivibili è possibile inoltre avanzare ipotesi circa la particolare importanza di tali prodotti sul mercato — ed eventualmente anche nella produzione — locale);

— norme per lo sfruttamento razionale, in funzione anche conservativa, delle risorse naturali spontanee, spesso rimesse con maggiori o minori limitazioni all'utilizzazione della collettività, come pascoli, boschi (36), acque (37), sottosuolo, che si riflettono sui prodotti che ne derivano, ed accanto ad esse norme che disciplinano la caccia e la pesca (38); tali norme si intersecano strettamente con il fenomeno degli usi civici (39), che appare così anch'esso suscettibile di ricadute particolarmente rilevanti nel settore in esame;

— norme per la repressione delle frodi in commercio, che ricomprendono anche ipotesi di "frodi alimentari", fra le quali quelle, frequentissime, che vietano la vendita di carni di animali morti per malattia, o deprivate del grasso, o che più in generale proibiscono la vendita di prodotti avariati; norme oggi qualificabili come "antiosificazione", come quelle che vietano o limitano la mescolanza di materie non commestibili nelle paste alimentari o vietano la vendita di carni "gonfiate" artificialmente; norme ispirate ad una tutela della qualità di particolari prodotti attraverso prime forme embrionali di "protezione dei segni distintivi", come quelle che vietano di vendere prodotti caseari ordinari utilizzando i rudimentali segni distintivi dei — più pregiati — prodotti d'alpeggio, con previsioni che paiono anticipare (40) l'attuale distinzione giuridica fra DOP casearie "semplici" e "d'alpeggio" (41);

— norme che disciplinano l'allevamento di animali domestici ed indirettamente, soprattutto ove si risolvano in norme interdittive o limitative ispirate da odium nei confronti di determinate specie (ad es. capre e suini), possono incidere sulla vocazione all'allevamento del territorio e sui caratteri dominanti della sua produzione.

Appare piuttosto verosimile che gran parte delle

norme sopra individuate a titolo esemplificativo possa avere influito sull'affermarsi, in un determinato territorio, di opzioni per colture specifiche, oppure di specifiche modalità di lavorazione o di conservazione degli alimenti, oppure ancora, favorendo o dissuadendo per ragioni politico-economiche gli scambi commerciali con altre aree geopolitiche, abbia inciso su quell'incontro fra generi di consumo provenienti da luoghi diversi da cui normalmente si sviluppa magna pars delle tradizioni alimentari del territorio. In questo modo caratteri tipici della produzione locale possono risultare ampiamente influenzati da precise scelte consolidate nel corso dei secoli per effetto di decisioni delle comunità locali formalizzate in testi normativi. In altri casi i testi normativi di una comunità locale, contenendo previsioni specifiche che riguardano prodotti altrove non assunti ad oggetto di autonoma considerazione, possono mettere in luce una particolare rilevanza di tali prodotti a livello territoriale in un periodo determinato.

Altre previsioni del diritto locale ricche di notizie sulla presenza in luoghi e tempi determinati di particolari prodotti sono quelle che disciplinano la responsabilità per danni arrecati alle coltivazioni (42). Tali norme individuano dettagliatamente, secondo le tecniche di una minuziosa casistica peculiare al genere di fonti in cui si inseriscono, i prodotti agricoli suscettibili di essere danneggiati, e — salvo sempre il fenomeno dell'"imitazione" — possono anch'esse fornire una dettagliata "fotografia" della produzione agricola locale in un determinato momento storico. Le stesse norme individuano peraltro con egual precisione gli animali domestici suscettibili di danneggiare le coltivazioni — o, al contrario, di costituire l'oggetto dei danni arrecati ai loro proprietari — offrendo anche in questo caso un'analoga "fotografia" della fauna domestica locale. Una disamina sistematica di queste norme potrebbe fra l'altro contribuire all'individuazione di tempi e modalità di diffusione di animali e vegetali di provenienza extraeuropea attraverso il monitoraggio della loro prima comparsa nelle fonti.

Accanto alle fonti di natura lato sensu "legislativa" delle comunità territoriali non bisogna peraltro dimenticare altre fonti suscettibili di ricadute importanti nel settore dell'alimentazione a livello locale. Fra esse rientrano anzitutto gli Statuti delle associazioni di mestiere (43), ovviamente di fondamentale rilevanza quando si tratti di organismi aventi scopi di produzione trasformazione o commercio di prodotti alimentari (44), mentre, passando a fonti più specificamente riconducibili — secondo una sensibilità odierna — all'ambito delle manifestazioni "negoziali" di "autonomia privata" si apre tutto il campo terminato dalla carte di investitura feudale (45) e, più in generale, dei contratti di diritto agrario (46),

che frequentissimamente ricomprendono, oltre al resto, accordi specifici relativi allo sfruttamento in funzione produttiva e migliorativa dei fondi dati in concessione ed alle modalità di soddisfazione in natura degli obblighi di dare incombenti al concessionario; tutte previsioni dalle quali può emergere una massa sterminata di dati sulla vocazione agricola e, più genericamente, produttiva, di aree territoriali di varie dimensioni (47), ma non di rado estesissime, data l'ampia diffusione della grande proprietà fondiaria nel periodo in esame. In più, queste fonti, quando contengano clausole che disciplinano l'utilizzazione delle strutture di proprietà del concedente (frantoi, mulini, forni...), possono anche offrire testimonianze in merito alle diverse tecniche di elaborazione dei prodotti del territorio.

Altre fonti ancora, per l'abituale precisa individuazione in esse di particolari tipologie di colture, possono essere rappresentate, in una prospettiva che col decorso dei secoli tende ad un progressivo superamento della dimensione meramente locale per passare sotto il crescente controllo del potere centrale, da catasti, cabrei, estimi (48) e dai consegnamenti feudali (49). Considerazioni affini possono essere svolte, infine, per la documentazione della contabilità delle amministrazioni locali (50).

(27) Si fa riferimento agli atti del Convegno Internazionale di Studi *La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto e prospettive*, cit. Una specifica ricerca avente per oggetto il "tracciamento" delle radici storico-giuridiche delle tipicità alimentari "d'eccellenza" del Piemonte, con particolare riferimento all'area del Piemonte orientale, è al momento in fase di avvio, in collaborazione con alcuni Enti locali, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» per cura di Mongiano ed Aimerito.

(28) Per un inquadramento generale della tipologia delle fonti archivistiche cfr. *Gli archivi per la storia dell'alimentazione*, cit., vol. cit., sez. I, *La tipologia delle fonti*, 43-282; su un tema più circoscritto cfr. *Pane e potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all'età moderna*, Catalogo a cura di Franco-Laconelli-Quesada, Roma, 1991.

(29) Per l'individuazione di una serie di esempi relativi all'area subalpina mi permetto di rinviare a AIMERITO, *Il ruolo delle fonti storico giuridiche nella promozione dei prodotti d'eccellenza del territorio: un'ipotesi di "ricerca scientifica applicata" per i territori del Piemonte orientale*, destinato alla pubblicazione nella *Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti*, e a ID., *I prodotti della pastorizia in Piemonte fra Medioevo ed Età Contemporanea: aspetti storico-giuridici*, in corso di rielaborazione per la stampa negli atti del Convegno Internazionale di Studi *La pastorizia nel Mediterraneo*, cit.

(30) Per la nozione cfr. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, 28-34.

(31) Per un quadro d'insieme si rinvia, per tutti, a P. GROSSI, *Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale*, RSDI, 2005, LXXVIII, 31-52, e a ID., *L'ordine giuridico medievale*, Bari, 2006, con la bibliografia citata.

(32) Sulla nozione di iurisdiction si rinvia allo specifico P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica me-*

*dievale (1100-1433)*, Milano, 1969 (Università di Firenze, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1), rist. an. Milano, 2002 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 62).

(33) Su cui cfr. specificamente DEZZA, *La vite e il vino*, cit., e SANTARELLI, *La vite e il vino*, cit. Per alcuni approfonditi studi specifici, d'area non storico-giuridica ma caratterizzati comunque da una particolare considerazione per il dato giuridico, cfr. i tre *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, a cura di Comba, Cuneo, 1990 (*Medievalia*, 2); *Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale*, a cura di Id., Cuneo, 1991 (*Medievalia*, 4); *Vigne e vini nel Piemonte moderno*, a cura di Id., Cuneo, 1992, 2 voll.

(34) Il tema dell'igiene pubblica, nei suoi legami con la sicurezza alimentare, è al momento oggetto di un particolare interesse da parte della storiografia: al di fuori del campo specificamente storico-giuridico, e tuttavia con un'attenzione particolare agli aspetti giuridici, cfr. NASO, *Teorie mediche e igiene degli alimenti nell'Italia tardomedievale*, Torino, 2004; EAD., *Discours médical et sécurité alimentaire en Italie du Centre-Nord (XIII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)*, in corso di stampa negli Atti del Convegno *Un aliment sain dans un corps sain. Perspectives historiques*, Tours 14/15-12-2002 (ai quali atti si rinvia pure per una visione generale ed ulteriore bibliografia). Per gli sviluppi della materia nell'Età Contemporanea, e per il diritto vigente, vedansi specificamente, oltre a quanto più in generale cit. *supra*, *Per un'autorità nazionale della sicurezza alimentare*, a cura di S. Cassese, *scritti di Della Cananea*, C. Fiorenza, E. Fiorenza, Milano, 2002; FONDERICO, *L'igiene pubblica*, in *Trattato di Diritto amministrativo*, a cura di S. Cassese, *Diritto amministrativo speciale*, I, *Le funzioni di ordine. Le funzioni del benessere*<sup>2</sup>, Milano, 2003, 711-777; GERMANÒ-ROOK BASILE, *La sicurezza alimentare*, in GERMANÒ-ROOK BASILE, *op. cit.*, 223 ad finem; EID., *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, diretto da Ajani-Benacchio, XI, Torino, 2006, 321-406.

(35) Per uno studio specifico e maggiore bibliografia cfr. FORTUNATI, *Note sul diritto di fiera nelle fonti giuridiche di età moderna*, in *Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee secc. XIII-XVIII*, Firenze, 2001, 953-966.

(36) Per bibliografia specifica cfr. quanto segnalato nelle opere cit. *infra*, nt. 58.

(37) In generale, sul tema cfr. MOSCATI, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, 1993 (Biblioteca della *Rivista di Storia del diritto italiano*, 33); EAD., *Le concessioni di acque tra diritto comune e codificazione unitaria*, in SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DEL DIRITTO, *Congresso internazionale sul tema: I rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione nell'esperienza storico-giuridica Torino 17-19 ottobre 1994*, Napoli, 1997, 317-348.

(38) In materia cfr. specificamente DANI, *Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale. Il caso della Toscana senese tardomedievale e moderna*, RSDI, 1998, LXXI, 237-271, cui si fa rinvio anche per ulteriore bibliografia.

(39) Su cui si rinvia, per tutti, a P. GROSSI, "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5); SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DEL DIRITTO, *La proprietà e le proprietà. Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985*, a cura di Cortese, Milano, 1988; PETRONIO, «Usi civici», in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 931-953; GENTA, *Origine ed evoluzione delle proprietà collettive gravate da diritti di uso civico*, in *Il sistema informativo degli usi civici. 15 ottobre 1992. Atti del Convegno*, Torino, 1993, 17-29. Fra le opere più recenti, ed anche per un aggiornamento bibliografico, cfr. DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*; prefazione di Quagliari, Bologna, 2003 (*Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno*, 7); ID., *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2005, 1, 61-84; CROSETTI, *Gli «usi civici» tra passato e presente in una dimensione europea*, QR, 2006, 365-379.

(40) Cfr. AIMERITO, *op. cit.*

(41) Sul tema della repressione delle frodi in commercio nella legislazione statutaria cfr. PENE VIDARI, *Violazioni commerciali ed applicazione pratica del diritto statutario nei primi anni della dominazione sabauda in Ivrea (1313-1347)*, in St. G. Grosso, III, Torino, 1970, 611-630.

(42) In materia cfr. specificamente DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Prefazione di Sirena, Bologna, 2006 (*Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno*, 10).

(43) Sul tema in generale, e per maggiore bibliografia, si rinvia a PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992, 11-62, e, in più ampia prospettiva, BELLOMO, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'Età Moderna*, Roma, 1997 (*I libri di Erice*, 2), 254 ss.

(44) Cfr. ad es. SCIALOJA, *Statuta et ordinamenta artis piscium civitatis Perusii (1296-1376)*, in *Boll. della Regia Deputazione di Storia patria per l'Umbria*, XVI (1910), 813-873; NASALLI ROCCA, *Gli Statuti dei Beccai di Piacenza (Sec. XV)*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1951, Quarta serie, III, 81-94; AIMI, *Gli statuti dell'Arte degli Osti di Parma*, in *Aurea Parma*, 1981, 65-2, 111-143; EAD., *Un progetto di corporazione settecentesca: l'arte dei caffettieri di Parma (1751)*, in *Studi parmensi*, 1981, XXX, 1-22; *Statuta artis bechariorum civitatis Mutine, 1337. Carni, salumi e beccai in età medievale*, a cura di Braidì, Modena, 2003 (*Comune di Modena, Quaderni dell'Archivio Storico*, 17).

(45) Per un quadro d'insieme cfr. DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa, 1994 (Pubblicazioni del Seminario per le Scienze giuridiche e politiche dell'Università di Pisa, 29), con la bibliografia citata.

(46) Sull'argomento si rinvia, per tutti, a P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di Storia del diritto*, Padova, 1968; Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 41); Id., *L'ordine giuridico*, cit., 106-108, con l'ulteriore bibliografia citata.

(47) Cfr. PENE VIDARI, *Storia giuridica e storia rurale*, cit., 421.

(48) PENE VIDARI, *op. ult. cit.*, 419-420. Da ultimo, e per ulteriore bibliografia, cfr. in merito ASCHERI, *Le cadastre comme source de problèmes pour les juristes de droit commun: quelques aspects du XIII<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle*, in MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, COMITÉ POUR L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA FRANCE, *De l'estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge. Colloques des 11, 12 et 13 juin 2003*, sous la direction scientifique de RIGAUDIÈRE, Paris, 2006, 91-105. Con riferimento ad aree geopolitiche specifiche, G. MOSCHETTI, *Il Catasto di Macerata dell'anno 1560 e la Bolla «Ubique terrarum» di Paolo IV del 18 maggio 1557*, I, *Contributo metodologico storico giuridico sulla formazione del catasto e sulle complesse vicende di un'imposta pontificia nello Stato della Chiesa*, Napoli, 1978 (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, CLXIII); *Il teatro delle terre. Cartografia sabauda tra Alpi e pianura*, a cura di Massabò Ricci-Gentile-Raviola, Savigliano, 2006.

(49) In materia cfr. specificamente GENTA, *Concessioni e consegnamenti feudali in Cavallermaggiore dal Tre al Settecento*, s.l. 1976.

(50) È il caso, già in parte studiato, dei conti di castellania degli Stati sabaudi, su cui cfr. ad es. COMBA, *La storia economica e sociale della Provincia Granda nell'età medievale e i conti delle Castellanie tuttora esistenti. Nota in margine a una recente pubblicazione*, in *Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo*, 1971 (LXIV), 79-82. Sul sistema delle castellanie sabaude si rinvia, per tutti, a SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti*

(*secoli XV-XIX*), Torino, 2001 (*Storia Giuridica degli Stati Sabaudi*, 9), 40-43, con la bibliografia citata.

#### 4. (Segue). *Un tentativo di individuazione delle fonti: la legislazione sovrana.*

Con il complesso multiforme delle norme di origine locale viene via via ad interagire in misura sempre più rilevante, come conseguenza del consolidamento progressivo dei poteri monarchici che caratterizza l'Età Moderna, la legislazione dei sovrani (51). Quest'ultima, nell'attuazione di un più ampio disegno di limitazione delle autonomie locali che è parte integrante del "programma d'azione" delle monarchie nascenti, avoca gradatamente a sé la regolamentazione di una parte sempre più cospicua delle funzioni di pubblico interesse che originariamente venivano esercitate dalle comunità locali, e ciò si manifesta in parte anche in quei settori che abbiamo sopra individuato come più o meno direttamente interessanti i temi dell'alimentazione: i sovrani fanno progressivamente proprie ampie competenze in materia di sanità e igiene pubblica, istituendo apposite magistrature (i vari «Magistrati di sanità» o simili) e legiferando in merito — o rimettendo a tali magistrature il compito di dettare una specifica regolamentazione dei settori affidati alla loro "giurisdizione" (così ad es., nel nostro campo, in tema di macinazione di frumenti, ma anche, più indirettamente, attraverso la disciplina dell'attività di farmacista, con ricadute, fra l'altro, in quel settore di intercomunicazione fra gastronomia e farmacia che è rappresentato dalla preparazione delle infusioni alcoliche) (52); affermando precocemente una propria competenza in materia criminale, dettano norme generali per la repressione delle frodi in commercio e delle sofisticazioni alimentari, od almeno incidono, con specifiche forme di controllo (ad es. attraverso l'«interinazione») (53), sui contenuti di quelle previsioni in materia che rimangono di competenza delle comunità locali; intervengono ad orientare — limitandoli — i consumi attraverso la legislazione suntuaria (per la verità già nota anche alle fonti di origine locale) (54). Raggiungendo traguardi di sempre maggiore stabilità il potere sovrano assume via via un più stringente potere di controllo e di indirizzo generale in campo economico (55) che si estrinseca, oltre al resto, attraverso interventi legislativi sempre più articolati ed organici, volta a volta ispirati alle visioni economiche dominanti (mercantilismo e fisiocrazia *in primis*): impone, così, precise vocazioni in tema di colture; condiziona in modo incisivo le attività commerciali — ovviamente anche quelle relative ai prodotti alimentari — e, attraverso il sistema del «privilegio» (patenti, brevetti, privative, monopoli ecc.) influenza in misura rilevante tempi, modi e luoghi di diffusione degli alimenti; favorisce talora, anche attraverso ap-

positi provvedimenti normativi, a seconda dei casi e delle situazioni la pastorizia o l'agricoltura, e talvolta la seconda a discapito della prima (56); influenza, sia dettando le linee della politica coloniale ed attraverso la relativa legislazione in materia, sia tramite la stipulazione dei trattati internazionali di commercio, sia, ancora, attraverso un intervento legislativo non di rado massiccio nel settore marittimistico-commerciale, l'arrivo dei prodotti d'oltremare ed il radicarsi del loro impiego nelle abitudini alimentari dei sudditi; condiziona largamente il mercato dei commestibili attraverso una normativa fiscale sempre più pervasiva sia all'interno del paese sia nei rapporti di "import-export" e tramite specifiche politiche dei prezzi; istituisce apposite magistrature preposte al governo della materia annonaria (57); detta disposizioni generali in materia di conservazione delle risorse naturali (58). Ne nasce una legislazione sempre più estesa che, se da una parte limita fortemente l'ambito di applicazione della legislazione locale (sottoposta comunque come si è detto, anche nei propri residuali margini di vigenza, ad uno stretto e multiforme controllo del potere centrale), dall'altra parte pone le premesse per quell'avocazione totale di gran parte delle materie di cui sopra alla legislazione dello Stato che sarà propria, nell'Età Contemporanea, dello Stato liberale scaturito dalla Rivoluzione e consolidatosi in forme moderate nel periodo napoleonico; ivi esse saranno in prevalenza demandate all'impero del — scientificamente "nuovo" (59) — diritto amministrativo (60): un diritto rimasto estraneo all'"ambito del codificato" e pertanto, almeno potenzialmente, caratterizzato, rispetto agli altri principali settori del diritto, da un minus di organicità, conoscibilità, stabilità e da una sottoposizione particolarmente estesa al potere d'imperio dell'esecutivo e della pubblica amministrazione (61). Ancora con riguardo all'Età Moderna, nel quadro dello sviluppo del sempre più articolato ed efficace apparato di controllo dei rapporti centro-periferia che caratterizza il periodo (62) assumono infine un particolare valore di testimonianza, in particolare per il Settecento, le relazioni sulle condizioni generali delle grandi ripartizioni territoriali dello Stato che i funzionari dell'amministrazione provinciale inviano per obbligo istituzionale al sovrano (o comunque agli organi dell'amministrazione centrale) periodicamente o per assolvere a specifiche «commissioni» (63), ricchissime di informazioni sullo stato della produzione, alimentare e non, delle varie province, e che, nella loro frequente ampiezza e meticolosità, paiono in parte anticipare quelle rilevazioni statistiche affidate ad appositi uffici o alle diramazioni periferiche della pubblica amministrazione che rappresenteranno uno degli strumenti ispiratori fonamen-

tali della politica economica degli Stati dell'Ottocento e della relativa legislazione (64).

(51) Sul punto cfr. da ultimo, *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004, a cura di Birocchi-Mattone, Roma, 2006. Per un quadro generale più vasto vedansi, per tutti P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*<sup>2</sup>, Milano, 2005; BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002 (*Il Diritto nella Storia*, 9); PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002 (*Il Diritto nella Storia*, 10), in particolare 205 ss.

(52) Cfr., per un'area specifica, CAFFARATTO, *Storia della legislazione sanitaria ed igienica in Piemonte da Amedeo VIII all'Unità d'Italia*, Torino, 1976.

(53) Cfr. LOMBARDI, *Note sul controllo degli atti del sovrano negli Stati sabaudi ad opera delle supreme magistrature nel periodo dell'assolutismo*, in *Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, 1962, II, 1, 1-40; SOFRIETTI-MONTANARI, *op. cit.*, 87-108 e 170-171; PETRONIO, «Senato (Diritto intermedio)», in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1155-1158; Id., *I Senati giudiziari*, in *Il Senato nella storia. Il Senato nel Medioevo e nella prima Età Moderna*, Roma, 1997, 420-425.

(54) *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di Muzzarelli-Campanini, Bologna, 2003 (*Studi Storici Carocci*, 40), ed in particolare, quanto agli aspetti più specificamente storico-giuridici, ASCHERI, *Tra storia giuridica e storia «costituzionale»: funzioni della legislazione suntuaria*, *ibidem*, 199-211. Per alcuni casi particolari cfr. PATETTA, *Emanuele Filiberto. La legislazione*, in *Emanuele Filiberto*, Torino, 1928, 255-249, par. 9, e COMBA, *Il progetto di una società coercitivamente cristiana: gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia*, in *Rivista Storica Italiana*, 1991, CIII-I, 33-56.

(55) Per una visione d'insieme si rinvia ai classici ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di Storia del diritto*, I, Torino, 1967, 231 ad finem, e GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1976, in particolare 55 ss., ed al più recente MANNORI-SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Bari, 2001, 75 ss., con la bibliografia citata.

(56) Cfr. ad es. DA PASSANO, *Legislazione e proprietà fondiaria. Il problema delle recinzioni nella Sardegna sabauda*, in *Quarto Congresso Internazionale della Società italiana di Storia del diritto. Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, II, Firenze, 1982, 923-950.

(57) Su cui cfr. specificamente i saggi raccolti in *Archivi per la storia dell'alimentazione*, cit., I, sez. II, *Le magistrature e le istituzioni alimentari*, 286 ad finem.

(58) PENE VIDARI, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte: V - Il bosco e il legno. Centro Incontri, Cassa di Risparmio di Torino*, Torino, 24 ottobre 1987, Torino, 1987, 211-227; Id., *Aspetti del regolamento forestale albertino*, in *L'agricoltura nel Piemonte dell'800. Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge (Torino, 2 dicembre 1989)*, a cura di Caroli-Corti-Pischedda, Torino, 1991, 1-37 (dell'estratto); CASCIO PRATILLI-ZANGHERI, *La legislazione medicea sull'ambiente*, I-II (Firenze 1994) e III (Firenze 1995); ORTOLANI, *Les contrats d'exploitation forestière des Communautés du Comté de Nice au XVIII<sup>e</sup> Siècle*, in *Terre, forêt et droit. Actes des journées internationales d'histoire du droit, publiés per Dugas de la Boissonny*, Nancy, 2006, 415-441, tutti con la bibliografia citata.

(59) MANNORI-SORDI, *op. cit.*, 277-301.

(60) Così ad es., per il Regno di Sardegna, cfr. la voce «Comestibili (Vendita di)», in VIGNA-ALIBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo pubblicato con autorizzazione del Governo...*, II, Torino, 1841, 329-336.

(61) Per una visione d'insieme si rinvia nuovamente a MAN-

NORI-SORDI, *op. cit.*, 277 ad finem. Per la successiva evoluzione della materia — comprensiva, oltre al resto, della fondamentale l. 30-4-1962, n. 283 e del reg. di esecuzione del 1980 (d.p.r. 26-3-1980, n. 327) — cfr., per tutti, CORSI, «Alimentazione», in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 6-18; PERICU-MIGNONE, «Alimentazione», in GUARINO, *Dizionario amministrativo*<sup>2</sup>, I, Milano, 1983, 1-48. Per un quadro della storia dell'alimentazione nell'Italia dell'Ottocento cfr. *L'alimentazione*, a cura di Capatti-De Bernardi-Varni, Torino, 1998 (*Storia d'Italia, Annali*, 13).

(62) Per una prospettiva d'insieme cfr. *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Introduzione di Mannori, Napoli, 1997.

(63) Cfr. ad es. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Torino, 2000 (Deputazione Subalpina di Storia Patria, Biblioteca di *Storia Italiana Recente*, Nuova serie, XXVI), 110.

(64) Cfr., per l'Italia, MARUCCO, *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma, 1996 (*Libri del Tempo*, 257). Sulle origini sotto il tardo *Ancien Régime* di queste «nuove tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati e delle notizie» per «una conoscenza del paese (...) che può essere acquisita anche grazie alla rete commissariale che s'inizia a diffondere sul territorio» cfr. MANNORI-SORDI, *op. cit.*, 158. Per un esempio tardosettecentesco, non strettamente legato all'ambito della pratica giuridica ed amministrativa, ma comunque significativo delle generali tendenze enciclopedico-statistiche dell'epoca, che condizionano ampiamente il mondo del diritto, cfr. CORRADO, *Notiziario delle produzioni particolari del Regno di Napoli e delle cacce riservate al real divertimento* [1792], Prefazione di Capatti, Bra, 2005.

##### 5. (Segue). *Un tentativo di individuazione delle fonti: uno sguardo al diritto comune.*

Questo composito quadro di norme interagisce naturalmente — secondo il “sistema delle fonti” proprio dell’«ordine giuridico medievale» (65) — con il complesso di fonti a valenza potenzialmente universale rappresentato dal diritto comune nella sua duplice componente civilistica e canonistica (66). Quanto alla componente canonistica e, più in generale, di derivazione ecclesiastica (67), non pare particolarmente difficile ravvisare in essa alcune fonti di evidente ed immediata incisività su aspetti legati all'alimentazione che hanno impresso nelle società del passato segni profondi, spesso ancor oggi assai chiaramente percepibili talora persino nell'aspetto esteriore delle preparazioni: le disposizioni in materia di alimentazione del diritto canonico, in particolare con la prescrizione dei digiuni e del «magro» nei «tempi forti», ma anche con la distribuzione annuale delle solennità attraverso il calendario liturgico, influenzano in modo decisivo — nell'interazione con la produzione stagionale — la “tempistica dei consumi” e, di riflesso, tempi e modalità della produzione e della distribuzione di specifici alimenti in momenti determinati dell'anno, con accentuazioni diverse nei riti orientali ed in quelli occidentali; per altro verso le regole monastiche (68), con le limitazioni alimentari proprie dei diversi ordini (69) e — ove presente — con la regola del lavoro manuale, incidono in misura

fondamentale sulla vocazione allo sfruttamento agricolo — con abbandono dell'incolto e superamento dell'«economia - cultura del bosco» (70) — ed alla realizzazione di opzioni produttive determinate in aree territoriali sovente di enorme estensione quali quelle corrispondenti alle grandi proprietà monastiche (71); ed ancora prescrizioni e connessioni alla materia dell'alimentazione (sia quanto ai peccati sia quanto alle penitenze) si possono riscontrare nei libri penitenziali (72) e nei manuali per confessori (73), dei quali è stata ampiamente posta in rilievo la valenza anche profondamente giuridica per i secoli del Medioevo e della Età Moderna (sempre nell'ottica delle norme di derivazione religiosa, d'altra parte, un campo più ristretto, ma anch'esso produttivo di conseguenze non irrilevanti sotto il profilo della storia dell'alimentazione, può essere rappresentato dalle prescrizioni dell'ebraismo: si pensi, per limitarsi a qualche esempio, alle comunità di Roma, Livorno, Casale Monferrato, Ferrara) (74).

Più difficile può apparire, ad un primo sguardo, l'individuazione di un insieme di norme riconducibili con altrettanta immediatezza ai temi dell'alimentazione nell'ambito del ius civile. Nel complesso, è soprattutto al materiale dottrinario e giurisprudenziale prodotto dai «civilisti» che sembra prima facie potersi pensare di indirizzarsi per un'indagine che appare pressoché integralmente da cominciare. Seguendo le orme della bibliografia disponibile, utili tracce sembrano potersi ricercare soprattutto nella produzione dei trattatisti (75), che non manca di opere dedicate in tutto o in parte agli aspetti giuridici dell'agricoltura e della pastorizia, alcune delle quali sono state già almeno in parte studiate (76). Accanto ad esse analoga attenzione pare doversi riservare, per gli aspetti legati alla circolazione ed alla distribuzione dei prodotti, all'ambito del ius mercatorum (77) (oltre al resto per l'analitica descrizione delle merci e dei prezzi riscontrabile nell'ambito delle relative scritture) (78) ed alla — per la verità più ristretta — produzione di diritto tributario (79). Tutta da indagare, infine, ma particolarmente promettente per il taglio fittamente casistico che può rivelarsi particolarmente congeniale a più “gestibili” analisi a campione opportunamente circoscritte sotto il profilo tematico, cronologico e territoriale, l'ambito sterminato della produzione più immediatamente legata alla pratica (80), quello dei consilia (81) e delle decisioni (82) e, in una prospettiva ancora più vasta, delle «fonti giudiziarie» (83) in genere, fra le quali un ruolo particolare deve essere riservato alla giurisprudenza delle magistrature di commercio (84) e di quelle aventi specifiche competenze in materia economico-finanziaria (85).

FRANCESCO AIMERITO

(65) P. GROSSI, *L'ordine giuridico*, cit.

(66) Per tutti: CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982; BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*<sup>8</sup>, Roma, 1998; CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso medioevo*, Roma, 1999; ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma, 2000; ID., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino, 2003, 23-151; CARAVALE, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna, 2005.

(67) Su cui si rinvia in generale a P. GROSSI, *op. ult. cit.*, 109 ss.; A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones Academicarum*, I, *Historia fontium*, Augustae Taurinorum, 1950; MUSSELLI, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Torino, 1992 (Collana di Studi di Diritto canonico ed ecclesiastico, Sezione canonistica, 8); J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Ciniello Balsamo, 1998. Da ultimo: *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law Catania, 30 July - 6 August 2000*, edited by Bellomo-Condorelli, Città del Vaticano, 2006, e P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in ID., *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, 2006 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 70), 125-140.

(68) In materia cfr. il fondamentale P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze, 1957 (Pubblicazioni della Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Nuova serie, I).

(69) Sul tema, specificamente, *L'Alimentazione nei monasteri medievali*, a cura di Scapoli, Ferrara, 1998, ove, in particolare, A. M. NADA PATRONE, *A mensa con i monaci*, 15-57.

(70) *Uomini boschi castagne. Incontri nella storia del Piemonte*, a cura di Comba-Naso, Cuneo-Rocca de' Baldi 2000, anche per ulteriore bibliografia.

(71) Cfr. BELLOMO, *Società e istituzioni*, cit., 349-351, con la bibliografia citata. Per un esempio vedasi *L'Abbazia di Staffarda e l'irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale. Atti del Convegno: Abbazia di Staffarda - Revello Sabato 17 e Domenica 18 ottobre 1998*, a cura di Comba-Merlo, Cuneo, 1990 (Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, *Storia e Storiografia*, XXI), in particolare alla Parte III, *Le grange e il lavoro della terra*, 237-303.

(72) G. LE BRAS, «Pénitentiels», in *Dictionnaire de théologie catholique*, XII, I, Paris, 1933, 1160-1179; P. GROSSI, *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, in *Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Macerata - Nuova serie*, 1966, I, 95-134; GARANCINI, *Persona, peccato, penitenza. Studi sulla disciplina penitenziale nell'Alto medioevo*, 1974, RSDI, XLVII, 19-87; MUZZARELLI, *Una componente della mentalità occidentale: i Penitenziali nell'alto medio evo*, Bologna, 1980 (*Il mondo medievale, Studi di Storia e Storiografia*, Sezione di Storia delle istituzioni della spiritualità e delle idee, 9).

(73) Per un esempio di particolare rilievo cfr. VIORA, *La «Summa Angelica»*, in *Bollettino Storico-bibliografico Subalpino*, 1936, XXXVIII, 443-451, e PENE VIDARI, *Angelo Carletti e la cultura giuridica del suo tempo*, in *Frate Angelo Carletti osservante nel V centenario della morte (1495-1995). Convegno di studi (Cuneo-Chivasso, 7-8 dicembre 1996)*, a cura di Capitani-Comba-De Matteis-Merlo, in *Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo*, 1998, 118, 185-198.

(74) Sul tema in generale cfr. TOAFF, *Mangiare alla giudia. La cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all'età moderna*, Bologna, 2000.

(75) Per un quadro generale di questo genere di letteratura si può fare riferimento a COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus universi iuris*, elaborazione dei dati di BIANCHI, Milano, 1994 (*Ius nostrum*, Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto italiano dell'Università di Roma «La Sapienza», 20).

(76) Così ad es. MILETTI, *La dissertatio «De Abigeatu» di Christian Thomasius*, e BARBACETTO, *Cultura giuridica e vita agreste nel «Tractatus de pascuis» di Prospero Rendella (secolo XVII)*, relazioni tenute al Congresso *La pastorizia nel Mediterraneo*, cit., entrambe destinate alla stampa nei relativi atti.

(77) Su cui cfr., in generale e per ulteriori riferimenti bibliografici, GALGANO, *op. cit.*, 29-43; SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*<sup>2</sup>, Torino, 1998 (*Il diritto nella storia*, 1); G. COTTINO, *Introduzione al trattato. Il diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente: una riflessione critica*, in BONFANTE-COTTINO, *L'imprenditore, Tratt. Cottino*, I, Padova, 2001, 3-406.

(78) Su cui cfr. specificamente PECORELLA, *Fides pro se*, in *Studi parmensi*, 1978, XXII, 131-231 (ora anche in ID., *Studi e ricerche di Storia del diritto*, Torino, 1995, 373-450), e FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, 1996 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 35). Per il settore, ovviamente decisivo nel nostro ambito, del commercio marittimo, cfr. pure EAD., *Ecrivains et écritures de bord entre statuts maritimes et codifications*, in *Revue de la Saintonge et de l'Aunis*, 2001, XXVII, 261-270.

(79) Per un'individuazione di opere e bibliografia in materia mi permetto di rinviare al mio *Problemi del sistema di imposizione fiscale ai tempi della bolla «In coena Domini»: il caso degli Stati sabaudi*, in corso di stampa negli Atti del Convegno *Le carte del diritto e della fede: nuove ricerche sulle fonti archivistiche e legislative all'epoca delle riforme di Pio V, Pontefice domenicano*, Alessandria 16/17-6-2006.

(80) Per un quadro d'insieme dei caratteri di questa produzione cfr. CAVANNA, *op. cit.*, 146-171, con la bibliografia citata.

(81) Per tutti, cfr. la sintesi di ASCHERI, *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in *Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 2003, 105, 305-334, con la bibliografia citata.

(82) Per tutti: ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989; *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia dell'Antico Regime*, a cura di Sbriccoli-Bettoni, Milano, 1993 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, *Atti di convegni*, 4); R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di Chittolini-Molho-Schiera, Bologna, 1994 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39*), 397-421.

(83) SOFFIETTI, *Storia giuridica e storia economica: nuove fonti giudiziarie*, RSDI, 2004, LXXVII, 5-15.

(84) Per una visione d'insieme ed ulteriore bibliografia si rinvia a *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di Piergiovanni, Berlin, 1987 (*Comparative studies in Continental and Anglo-American Legal History*, 2), e PENE VIDARI, *La jurisdiction commerciale en France et en Italie aux XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles*, in *Le droit commercial dans la société suisse du XIX<sup>e</sup> siècle*, Fribourg, 1997, 169-185.

(85) SOFFIETTI, *op. loc. ult. cit.* Per un esempio cfr. A. VITTONI, *Il vermouth è un vino o un liquore?*, in corso di stampa in *Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti*, 2007, CXVI.